



COMUNE DI MONTEBELLO JONICO

Città Metropolitana di Reggio Calabria

REGOLAMENTO DEI COMITATI DI QUARTIERE

TITOLO I

Principi generali

Articolo 1. Disposizioni generali

Il Comune di Montebello Jonico, in armonia con i principi e con gli indirizzi fissati dal proprio Statuto e ispirandosi ai principi di democrazia partecipata, al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa e alla cura dei beni comuni, promuove l'istituzionalizzazione e la costituzione dei Comitati di quartiere.

Il presente regolamento stabilisce i criteri necessari per il riconoscimento formale dei Comitati di quartiere i quali si fondano sull'attività resa volontariamente e gratuitamente dai cittadini ed operano nel rispetto della normativa di riferimento per gli Enti Locali, dello Statuto Comunale e del presente Regolamento.

Articolo 2. Suddivisione del territorio

L'Amministrazione Comunale suddivide il territorio comunale in nove macro aree dette "quartiere":

1. Embresi, Campo Sant'Antonio, Trunca;
2. Fossato Ionico;
3. Montebello Centro, Sant'Elena, Mastropietro, Dadora;
4. Masella, Plumbacà, Placa;

5. Tegani, Caracciolino, Sant'Elia;
6. Saline Ioniche alta (Serro, Mantineo, Blambi)
7. Saline Ioniche zone limitrofe (Acone, Zuccalà, Stinò, Lianò I e II, Molaro)
8. Saline Centro;
9. Riace, Rocca.

In ogni quartiere, così come individuato, potrà essere costituito un solo Comitato.

Articolo 3. Riconoscimento formale

Ai fini dell'adozione del presente regolamento l'Amministrazione Comunale riconoscerà formalmente i Comitati che saranno formalmente costituiti.

L'Albo Comunale delle Associazioni comprenderà una sezione denominata "Comitati di quartiere", ove verranno iscritti i Comitati formalmente costituiti.

I Comitati dovranno comunicare e presentare al Comune di Montebello Ionico- Assessorato Politiche Sociali- Delegato ai Comitati:

- copia dell'Atto Costitutivo, dello Statuto e del verbale ove risulta l'accettazione incondizionata delle disposizioni previste dal presente regolamento;
- i componenti del direttivo;
- l'eventuale denominazione, logo e indirizzo e-mail/PEC;

L'Amministrazione Comunale dedicherà ai Comitati di quartiere, apposito spazio sul proprio sito istituzionale www.montebellojonico.it.

Articolo 4. Sede

I Comitati non dotati di propri locali potranno utilizzare per le loro riunioni strutture pubbliche comunali, messe a disposizione dall'Amministrazione previ accordi con l'assessore- delegato.

Articolo 5. Finalità

I Comitati sono organismi territoriali apolitici, di partecipazione democratica e senza alcun fine di lucro.

L'Amministrazione Comunale riconosce loro il ruolo primario di promuovere la partecipazione attiva della collettività al governo del Comune attraverso:

- a) l'approfondimento delle problematiche e la redazione di proposte per il miglioramento delle condizioni di vita dei "quartieri";
- b) la formulazione di proposte per il miglioramento dei servizi;

- c) la promozione d'iniziative e di manifestazioni finalizzate alla salvaguardia ed alla valorizzazione della cultura e delle tradizioni locali;
- d) la promozione di iniziative e di manifestazioni finalizzate alla salvaguardia ed alla valorizzazione dell' ambiente e la cura del verde;
- e) la promozione di iniziative la promozione di iniziative di solidarietà e di volontariato sociale in collegamento con le associazioni operanti sul territorio comunale;
- f) la formulazione di proposte per garantire la salute e la pubblica incolumità degli abitanti;
- g) la collaborazione con gli organi competenti nella gestione delle emergenze;

L'Amministrazione Comunale riconosce il Direttivo del Comitato, e per esso il Presidente che lo rappresenta e ne è il portavoce, quale interlocutore diretto e privilegiato degli organi elettivi e amministrativi del Comune.

Articolo 6. Funzioni consultive

In caso di adozione di atti e provvedimenti rilevanti aventi incidenze sui "quartieri", l'Amministrazione Comunale potrà, ove necessario, informare e consultare il Comitato. Le valutazioni espresse dai Comitati, in fase consultiva, non sono comunque vincolanti nei confronti dell'Amministrazione.

TITOLO II

Gli Organi

Articolo 7. Organi

Sono organi fondamentali dei Comitati:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;

Nello Statuto del Comitato potranno essere previsti altri organi quali il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario.

Articolo 8. L'Assemblea

L'Assemblea dovrà essere costituita da un numero minimo di 5 (cinque) cittadini, in possesso dei seguenti requisiti:

- a) aver compiuto il 18° anno di età:

- b) essere residenti, domiciliati o avere dimora nel "quartiere";
- c) coloro che, pur non avendo i requisiti di cui al punto b), siano proprietari di beni immobili all'interno di esso;

L'Assemblea è convocata nei casi previsti dallo Statuto del Comitato e ogniqualvolta lo richieda il consigliere delegato. Il rappresentante del Comitato di Quartiere incontrerà il consigliere delegato con cadenza bimestrale, salvo che non lo richiedano casi eccezionali.

Articolo 9. Il Direttivo

Il Direttivo è eletto dai membri dell'Assemblea e dovrà essere composta da un minimo di 3 a un massimo di 15 componenti.

È auspicabile che tra i membri del Direttivo ci sia un rappresentante di ogni zona ricompresa nel "quartiere". (a titolo esemplificativo: nel Comitato del quartiere 1. Embresi, Campo Sant'Antonio, Trunca, nel Direttivo dovrà essere presente un componente della zona di Embresi, uno di quello della zona di Campo Sant'Antonio ed un altro della zona di Trunca).

L'Organismo Direttivo potrà restare in carica per non più di tre anni.

Il Direttivo esprime, in piena autonomia, la volontà collettiva dei cittadini che fanno parte della macro area e ne rappresenta i bisogni e le esigenze.

Il Direttivo assicura la partecipazione democratica dei cittadini all'individuazione e alla definizione degli obiettivi di sviluppo del comitato del territorio che rappresenta.

Alle sedute del Direttivo possono partecipare il sindaco e/o gli assessori ed i consiglieri delegati competenti per la materia da trattare.

Articolo 10. Ineleggibilità e incompatibilità

Non possono essere eletti alla carica di componente del Direttivo:

- a) i componenti di organi direttivi di comitati diversi o associazioni presenti nel territorio;
- b) i professionisti che hanno incarichi professionali con il Comune;
- c) i consiglieri ed assessori comunali;
- d) i segretari di partiti, organizzazioni o movimenti politici e sindacali locali.

Articolo 11. Il Presidente

Il Presidente è eletto dai membri del Direttivo.

La durata della carica di Presidente sarà indicata dallo Statuto del

Comitato. Il Presidente potrà essere è coadiuvato da un Vice-Presidente.

Il Presidente esplica le seguenti funzioni:

- a) rappresenta il "quartiere";
- b) cura i rapporti con il Sindaco, la Giunta e il Consiglio Comunale, nonché con i Presidenti degli altri Comitati ;

Articolo 12. Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia, in quanto compatibili ed applicabili, alle disposizioni previste in materia.

Articolo 13. Pubblicità

Il Regolamento è pubblicato sul sito Internet. I cittadini potranno prenderne visione e estrarne copia anche presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico.

Articolo 14. Entrata in vigore

Il Regolamento entra in vigore con la decorrenza del termine di esecutività della deliberazione di approvazione dello stesso da parte del Consiglio Comunale.